

REGOLAMENTO (CE) N. 3152/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2630/94 relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione e che modifica il regolamento (CEE) n. 377/93 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 2630/94 della Commissione⁽⁶⁾ prevede la costituzione di cauzioni di ritiro e di buona esecuzione; che occorre precisare i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli di tali cauzioni, da applicarsi a complemento delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione⁽⁷⁾ relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo;

considerando che occorre rettificare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2630/94 nonché, per ciascuna gara, il capitolo «IV. Aggiudicazione» dell'allegato di tale regolamento per quanto riguarda il termine richiesto per la costituzione della cauzione di buona esecuzione;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁸⁾, al testo della lettera c) sono aggiunti i seguenti termini:

- c) ... ed eventualmente per le cauzioni di ritiro espresse in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol. •

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2630/94 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16, dell'articolo 18, paragrafi 5 e 6 e degli articoli da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93. •

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2630/94 il testo del capitolo «IV. Aggiudicazione» è sostituito per ciascuna delle gare indicate nello stesso allegato, dal seguente testo:

• IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole. •

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁸⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.